



Regolamento sul trattamento dei rifiuti

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA COMUNALE
DEL 23 NOVEMBRE 2011**

**LA REVISIONE DELLO SPECCHIETTO DELLE TASSE È STATA APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2013
ENTRATA IN VIGORE: 01.01.2013**

**REVISIONE PARZIALE 2019 (ART. 9 CPV. 2, ART. 17, CPV. 1, ART. 25
CPV. 3 E ART. 26 CPV. 2 E 3)
APPROVATA DALL'ASSEMBLEA COMUNALE DEL 12 DICEMBRE 2019**

	Articolo
I. Generalità	
Ambito di validità e scopo	1
Compiti del Comune	2
Informazione	3
Riserva del diritto superiore	4
II. Trattamento dei rifiuti	
1. Generalità	
Genere di rifiuti	5
Obblighi della popolazione e delle aziende	6
Divieti	7
Commissioni ed incarichi del Comune	8
2. Posti di raccolta	
Allestimento	9
Manutenzione e rinnovo	10
3. Servizio di raccolta	
Presa in consegna dei rifiuti	11
Diritti in merito ai rifiuti	12
Obbligo d'utilizzazione	13
Piano per la consegna dei rifiuti	14
Rifiuti raccolti separatamente	15
Rifiuti solidi urbani misti	
a) Immondizie	16
b) Ingombranti	17
Apparecchi elettrici ed elettronici	18
Rifiuti speciali ed altri rifiuti soggetti a controllo	19
Rifiuti edili	20
4. Impianti per rifiuti	
Impianti del Comune	21
Impianti di compostaggio privati	22
III. Finanziamento	
1. Spese del Comune	
1.1. Generalità	
Tipi di tasse	23

Calcolo, tassazione e prelievo	24
Obbligo delle tasse	25
1.2. Tasse sui rifiuti	
Tassa base	26
Scadenza e prelievo	27
Tasse commisurate alla quantità	28
Tassa supplementare per considerevoli quantità di rifiuti	29
1.3. Tasse per prestazione di servizi particolari	
Tasse per prestazione di servizi particolari	30
1.4. Rimedi legali	
Reclami	31
2. Impianti privati	
Impianti privati	32
IV. Disposizioni esecutive e finali	
Applicazione	33
Disposizioni penali	34
Entrata in vigore	35
Annesso:	
Specchietto delle tasse	

I. Generalità

Ambito di validità e scopo

Art. 1

- 1 Questo regolamento è valido per tutto il territorio comunale. In base alla legge edilizia ed al piano generale d'urbanizzazione esso regola, per quanto di pertinenza del Comune, l'allestimento, l'uso, la manutenzione, il rinnovamento ed il finanziamento dei posti di raccolta e degli impianti per i rifiuti.
- 2 Il regolamento mira a garantire uno smaltimento dei rifiuti prodotti nel Comune in modo rispettoso dell'ambiente. Per quanto di pertinenza del Comune, esso regola il trattamento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti soggetti a controllo.
- 3 Le norme della legislazione sulla pianificazione territoriale riguardanti i piani d'area, rispettivamente i piani di quartiere, valgono per i posti di raccolta e gli impianti di compostaggio pianificati e realizzati nell'ambito dei piani d'area e dei piani di quartiere. In mancanza di norme particolari, sono determinanti le prescrizioni di questo regolamento anche nelle procedure dei piani d'area e dei piani di quartiere.
- 4 Il Comune di Bregaglia fa parte della gestione dei rifiuti della Regione Maloja.

Compiti del Comune

Art. 2

- 1 Il Comune adempie tutti i compiti relativi al trattamento dei rifiuti che gli spettano in base al diritto federale e cantonale per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura in cui tali compiti non sono stati attribuiti alla Regione Maloja.
- 2 Il Comune gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, incluse le piccole quantità di rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo. Esso allestisce e gestisce i posti pubblici di raccolta e smaltisce i rifiuti raccolti. Spetta pure al Comune regolare il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 3 Il Comune promuove il compostaggio dei rifiuti organici nelle fattorie, negli orti, nei giardini o in posti di compostaggio decentralizzati nei quartieri. Se necessario, esso allestisce e gestisce un impianto di compostaggio per i rifiuti compostabili che non possono essere smaltiti in modo decentralizzato o in altro modo rispettoso dell'ambiente.
- 4 Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, il Comune collabora con gli enti incaricati, con gli altri Comuni, con i privati e con le istanze federali e cantonali.
- 5 Il municipio può attribuire in via contrattuale singoli compiti ad altre corporazioni di diritto pubblico o ad imprese private.

Informazione

Art. 3

- 1 Spetta al municipio provvedere all'informazione ed alla consulenza del pubblico, nell'intento di diminuire la quantità dei rifiuti, di riutilizzarli sensatamente e di trattarli e smaltirli in modo rispettoso dell'ambiente.

Riserva del diritto superiore

Art. 4

- 1 Qualora il presente regolamento non contenga norme particolari, valgono le prescrizioni del diritto federale e cantonale, nonché quelle della gestione dei rifiuti della Regione Maloja.

II. Trattamento dei rifiuti

1. Generalità

Genere di rifiuti

Art. 5

- 1 Il presente regolamento fa distinzione fra rifiuti solidi urbani, ulteriori rifiuti, rifiuti speciali, altri rifiuti soggetti a controllo e rifiuti edili.
- 2 Sono considerati rifiuti solidi urbani i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, nonché quelli di analoga composizione provenienti dalle imprese di servizio, dalle aziende artigianali e dagli stabilimenti industriali.
- 3 Sono considerati ulteriori rifiuti i rifiuti aziendali specifici provenienti dalle imprese di servizio, dalle aziende artigianali e dagli stabilimenti industriali che non risultano di composizione analoga a quella dei rifiuti solidi urbani.
- 4 Sono considerati rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo quelli designati come tali nell'ordinanza del Consiglio federale sul traffico di rifiuti (RS 814.610).
- 5 Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale da scavo, materiale di demolizione, materiali ingombranti da cantieri, nonché tutti gli altri rifiuti causati da lavori di costruzione e demolizione.

Obblighi della popolazione e delle aziende

Art. 6

- 1 Ognuno è tenuto ad evitare la produzione di rifiuti.
- 2 Chi produce rifiuti è tenuto a separarli, a conservarli separatamente, a utilizzarli o smaltirli in modo rispettoso dell'ambiente secondo le prescrizioni di questo regolamento e quelle del diritto superiore della Confederazione e del Cantone.

Divieti

Art. 7

- 1 È vietato depositare o sotterrare rifiuti di qualsiasi genere sulla proprietà pubblica o privata senza una relativa autorizzazione. Il compostaggio è escluso da tale divieto.
- 2 È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque, nonché lo smaltimento dei rifiuti nelle acque di scarico.
- 3 È vietato bruciare rifiuti all'aperto. Rifiuti naturali asciutti provenienti dal bosco, dai campi, dai giardini o dagli orti possono essere bruciati al di fuori degli insediamenti abitativi solo se la loro combustione produce poco fumo.
- 4 I rifiuti solidi urbani possono essere trasportati per il loro smaltimento al di fuori del territorio comunale solo con l'autorizzazione del municipio.

Commissioni ed incarichi del Comune

Art. 8

- 1 Al momento di acquistare prodotti per l'uso proprio o di attribuire degli incarichi pubblici, il Comune bada affinché la produzione di rifiuti sia ridotta nel limite del possibile.
- 2 Il Comune promuove la riutilizzazione dei rifiuti, dando nel limite del possibile la preferenza ai prodotti riciclabili, rispettivamente riutilizzabili.
- 3 È compito del municipio provvedere affinché lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla costruzione, dall'esercizio e dalla manutenzione degli edifici e degli impianti comunali avvenga conformemente alle leggi; il municipio provvede pure ad uno smaltimento appropriato dei rifiuti idonei al compostaggio.

2. Posti di raccolta

Allestimento

Art. 9

- 1 I posti di raccolta dei rifiuti sono da designare in modo che essi possano essere accessibili in qualsiasi momento ai veicoli del rispettivo servizio. Nei posti di raccolta aperti ed ubicati in superficie i rifiuti devono poter essere depositati in modo ordinato e visibile.
- 2 Se le circostanze lo richiedono, vanno adottati dei provvedimenti di sorveglianza e di natura edilizia a protezione dei posti di raccolta. L'autorità edilizia può prescrivere la loro protezione mediante tettoie o apposite costruzioni per i rifiuti.
- 3 I posti di raccolta ubicati in superficie, nonché i posti di raccolta privati per più edifici o interi quartieri, vanno di regola protetti da tettoia o allestiti in apposite costruzioni per i rifiuti. Essi vanno inseriti adeguatamente nel contesto architettonico e stradale locale.

Manutenzione e rinnovo

Art. 10

- 1 La manutenzione ed il rinnovo dei posti di raccolta sono compito delle proprietarie e dei proprietari.
- 2 I posti di raccolta privati vanno costantemente mantenuti in buono stato e puliti regolarmente; durante l'inverno vanno sgomberati dalla neve e dal ghiaccio. Il municipio dispone i provvedimenti necessari qualora l'obbligo di manutenzione sia disatteso.

3. Servizio di raccolta

Presa in consegna dei rifiuti

Art. 11

- 1 Il Comune è obbligato a prendere in consegna ed a trattare in modo rispettoso dell'ambiente tutti i rifiuti solidi urbani, nonché le piccole quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. Sono riservati secondo l'art. 29 cpv. 3 la presa in consegna di rifiuti da parte di consorzi o associazioni per lo smaltimento dei rifiuti e l'obbligo di ripresa in consegna di produttori e commercianti designati secondo il diritto federale.
- 2 Spetta al Comune decidere se rinunciare alla raccolta di determinati rifiuti dal momento in cui per la raccolta e l'utilizzazione degli stessi l'economia privata mette a disposizione un sistema di raccolta e di smaltimento funzionale.
- 3 L'obbligo di presa in consegna da parte del Comune non sussiste dal momento in cui sono a disposizione dei servizi di raccolta privati assoggettati all'obbligo della presa in consegna in base ad una relativa autorizzazione.

Diritti in merito ai rifiuti

Art. 12

- 1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta si estinguono i rispettivi diritti dei proprietari e delle proprietarie. Non sussiste un diritto d'indennizzo. L'ulteriore diritto di disporre spetta esclusivamente al Comune, rispettivamente al consorzio o alla gestione dei rifiuti della Regione Maloja.
- 2 Chi consegna dei rifiuti è responsabile per i danni particolari e le conseguenze che ne possono derivare fino allo smaltimento completo degli stessi.

Obbligo d'utilizzazione

Art. 13

- 1 L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
- 2 Tutte le economie domestiche e le aziende sono obbligate a smaltire i propri rifiuti facendo capo al servizio di raccolta nella misura in cui il diritto superiore o il presente regolamento non contengano prescrizioni di diversa natura.

- 3 In casi speciali il municipio può autorizzare lo smaltimento privato dei rifiuti.

Piano per la consegna dei rifiuti

Art. 14

- 1 Il Comune allestisce un piano per la consegna dei rifiuti solidi urbani, incluse le piccole quantità di rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo di cui provvede alla raccolta.
- 2 Il piano per la consegna dei rifiuti indica i giorni e gli orari dei servizi di raccolta ordinari e dei servizi di raccolta speciali. Le modifiche del piano per la consegna dei rifiuti vanno rese pubbliche in tempo utile.
- 3 Nei posti di raccolta ubicati all'aperto i rifiuti destinati alla consegna (rifiuti solidi urbani, ingombranti e rifiuti raccolti separatamente) possono essere collocati solo il giorno stesso della raccolta.

Rifiuti raccolti separatamente

Art. 15

- 1 I rifiuti destinati all'utilizzazione o allo smaltimento in modo rispettoso dell'ambiente, come p.es. la carta, il cartone, il vetro, le lattine, l'alluminio, i tessili, i metalli, i rifiuti idonei al compostaggio, gli apparecchi elettrici ed elettronici, i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo, vanno assortiti e trattenuti da chi li produce fino al momento della consegna.
- 2 Chi produce rifiuti per il compostaggio è tenuto a smaltirli in proprio nell'orto, nel giardino o in un impianto di quartiere, oppure a consegnarli secondo le indicazioni del Comune in un impianto di smaltimento conforme alle leggi (p.es. impianto centralizzato per il compostaggio, impianto di biogas).
- 3 Gli altri rifiuti raccolti separatamente vanno approntati per il rispettivo servizio in base al piano per la consegna dei rifiuti, depositati nei contenitori appositamente collocati nei posti di raccolta pubblici, consegnati ai servizi di raccolta designati dal Comune, oppure riconsegnati a chi ha l'obbligo del loro smaltimento.
- 4 Il municipio decide per quali rifiuti debba essere effettuata una raccolta separata.
- 5 Qualora la raccolta dei rifiuti venga organizzata con l'autorizzazione del municipio da parte di determinate istituzioni (scuole, società, ecc.), il Comune provvede ad un ordinato svolgimento ed assicura il trasporto dei rifiuti a destinazione di adeguate aziende di utilizzazione e di smaltimento.

Rifiuti solidi urbani misti

a) Immondizie

Art. 16

- 1 I rifiuti solidi urbani misti (immondizie) provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende vanno depositati da chi li produce nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dalla Regione Maloja o introdotti nei contenitori predisposti a tale scopo (p.es. contenitori singoli, contenitori sotterranei di grande capienza [molok]).
- 2 Il municipio designa le aziende, le case d'abitazione private, nonché gli edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse autorizzati ad usufruire di contenitori collettivi.
- 3 Possono essere usati esclusivamente contenitori collettivi autorizzati dal municipio. L'acquisto, la pulizia e la manutenzione dei contenitori collettivi spettano a coloro che ne usufruiscono.

b) Ingombranti

Art. 17

- 1 I rifiuti solidi urbani combustibili delle economie domestiche che non possono essere raccolti separatamente e non possono essere introdotti in sacchi delle immondizie o in contenitori vanno consegnati al servizio per la raccolta degli ingombranti.
La raccolta degli ingombranti è organizzata esclusivamente a privati. Le aziende sono tenute a smaltire gli ingombranti di terzi a proprio carico.
- 2 Gli ingombranti vanno collocati nei posti di raccolta designati dal municipio.
- 3 Le date della raccolta degli ingombranti sono comunicate di volta in volta dal Comune nell'organo ufficiale di pubblicazione.

Apparecchi elettrici ed elettronici

Art. 18

- 1 Gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere mischiati con gli altri rifiuti. Essi vanno consegnati dalle proprietarie e dai proprietari a coloro che sono obbligati alla loro ripresa (p.es. punti di vendita dei rispettivi prodotti) o ad un posto pubblico di raccolta.

Rifiuti speciali ed altri rifiuti soggetti a controllo

Art. 19

- 1 I rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo non possono essere mischiati con gli altri rifiuti. Essi vanno consegnati dalle proprietarie e dai proprietari a coloro che sono obbligati alla loro ripresa (p.es. punti di vendita dei rispettivi prodotti), se possibile negli imballaggi originali.
- 2 Il Comune provvede affinché siano a disposizione dei posti di raccolta per le piccole quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo provenienti dalle economie

domestiche e dalle aziende artigianali e non riconsegnabili. Tali posti di raccolta sono designati dal municipio e resi noti periodicamente nell'organo ufficiale di pubblicazione.

- 3 Le grandi quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo provenienti da imprese di servizio, aziende artigianali o stabilimenti industriali vanno smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente a spese di chi le produce.

Rifiuti edili

Art. 20

- 1 I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni federali e cantonali e vanno separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
- 2 I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
- 3 Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti risp. in un deposito per materiale autorizzato.
- 4 L'autorità edilizia assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni vengano rispettate.

4. Impianti per i rifiuti

Impianti del Comune

Art. 21

- 1 In caso di necessità il Comune allestisce e gestisce gli impianti di compostaggio, le discariche intermedie e le discariche per materiali inerti.

Impianti di compostaggio privati

Art. 22

- 1 Le proprietarie ed i proprietari di immobili a scopo abitativo possono essere obbligati dal municipio ad allestire, mantenere e rinnovare impianti di compostaggio ubicati sui propri fondi.
- 2 Gli impianti vanno messi a disposizione di tutti gli inquilini.

III. Finanziamento

1. Spese del Comune

1.1. Generalità

Tipi di tasse

Art. 23

- 1 Per far fronte alle spese derivanti dal trattamento dei rifiuti, il Comune preleva delle tasse che coprono i costi e sono conformi al principio della causalità. Tali tasse si compongono di una tassa base riscossa annualmente e da un'ulteriore tassa commisurata alla quantità dei rifiuti consegnati (tassa sul sacco, sul contenitore, ecc.). Il Comune si assume a carico della gestione ordinaria una parte dei costi, qualora il prelievo di tasse sufficienti per la copertura dei costi e conformi al principio della causalità non permetta lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in modo rispettoso dell'ambiente.
- 2 La tassazione avviene secondo le disposizioni del presente regolamento ed in base allo specchio delle tasse fissate dal Comune.
- 3 Il conto finanziario per il trattamento dei rifiuti è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

Calcolo, tassazione e prelievo

Art. 24

- 1 Le tasse sui rifiuti (tassa base, tassa commisurata alla quantità) sono fissate e prelevate secondo le prescrizioni del presente regolamento.
- 2 L'ammontare delle tasse è fissato separatamente in un apposito specchio (specchio delle tasse).
- 3 L'ammontare delle tasse (tassa base, tassa commisurata alla quantità) va adeguato periodicamente dal municipio entro i limiti fissati nello specchio delle tasse in base al fabbisogno finanziario risultante dal finanziamento speciale del trattamento dei rifiuti.

Obbligo delle tasse

Art. 25

- 1 Debitori delle tasse base sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro fondiario al momento della loro scadenza. In caso di proprietà complessive, debitori delle tasse base sono le proprietarie ed i proprietari del complesso, in caso di comproprietà le comproprietarie ed i comproprietari. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie l'obbligo delle tasse ricade sugli aventi diritto.
- 2 In caso di trapasso di proprietà dopo la scadenza delle tasse, l'obbligo di pagamento di tutti gli importi ancora da riscuotere ricade sulle nuove proprietarie, rispettivamente sui nuovi proprietari.

- 3 Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al momento della loro emanazione. Su richiesta la fattura può essere inviata alle aziende con sede nel Comune che non sono proprietarie dell'edificio. Anche in questo caso debitori delle tasse sono i proprietari iscritti a registro fondiario ai sensi del cpv. 1. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie la fatturazione è effettuata all'indirizzo degli aventi diritto, in caso di proprietà complessiva o comproprietà alle proprietarie, rispettivamente ai proprietari del complesso o ai comproprietari, in caso di proprietà per piani all'amministrazione.

1.2. Tasse sui rifiuti

Tassa base

Art. 26

- 1 Va pagata una tassa annuale ricorrente per gli edifici in cui si trovano locali abitativi e adibiti al lavoro, o nei quali si producono regolarmente rifiuti.
- 2 La tassa annuale ricorrente va pagata anche dalle aziende prive di locali aziendali, ma che sono iscritte nel registro di commercio.
- 3 La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dall'unità abitativa (casa o abitazione con cucina o cucinino) e/o dall'azienda. L'ammontare della tassa è fissato nello specchietto delle tasse e determinato in misura scalare secondo la classe degli oggetti.
La tassa base viene conteggiata totalmente anche in caso di un immobile vuoto o usato solo parzialmente durante l'anno. In casi particolari il municipio può fare un'eccezione.

Scadenza e prelievo

Art. 27

- 1 La tassa base è esigibile alla fine dell'anno civile. Qualora nel corso dell'anno subentri un trapasso di proprietà, l'importo dovuto pro rata è esigibile al momento di tale trapasso.
- 2 La tassa base va pagata entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

Tasse commisurate alla quantità

Art. 28

- 1 Le tasse commisurate alla quantità sono prelevate per le immondizie.
- 2 Le tasse commisurate alla quantità sono prelevate sotto forma di tassa sul sacco e di tassa sul contenitore. Esse sono pagate mediante l'acquisto dei sacchi o dei piombini della Regione Maloja per i contenitori.

- 3 I piombini vanno applicati in modo ben visibile sui contenitori. Contenitori non ammessi, rispettivamente senza piombini, non vengono presi in consegna, rispettivamente non svuotati.
- 4 L'ammontare delle diverse tasse è determinato secondo gli importi indicati nel relativo specchietto (specchietto delle tasse).

Tassa supplementare per considerevoli quantità di rifiuti

Art. 29

- 1 Il Comune preleva una tassa supplementare commisurata alla quantità nei casi in cui le aziende o i privati producono considerevoli quantità di rifiuti raccolti separatamente e per i quali la tassa base dovuta dall'azienda o dai privati nel singolo caso risulta evidentemente insufficiente per coprire i costi di smaltimento.
- 2 L'ammontare delle tasse supplementari va fissato dal municipio in modo tale da garantire la copertura dei costi di smaltimento a carico del Comune.
- 3 Nei casi in cui sono date le premesse per il prelievo di tasse supplementari, il municipio può imporre alle imprese di servizio, alle aziende artigianali ed agli stabilimenti industriali l'obbligo di provvedere a proprie spese, invece del pagamento di tasse supplementari, allo smaltimento dei rifiuti in modo conforme alla legge.

1.3. Tasse per prestazione di servizi particolari

Tasse per prestazione di servizi particolari

Art. 30

- 1 Per prestazione di servizi particolari da parte del Comune possono essere prelevate da chi ne usufruisce delle tasse speciali.
- 2 Per il rilascio di autorizzazioni e per altre prestazioni fornite dall'amministrazione comunale sono prelevate delle tasse di cancelleria.
- 3 L'ammontare di queste tasse è stabilito separatamente dal municipio.

1.4. Rimedi legali

Reclami

Art. 31

- 1 Reclami contro le decisioni relative alla tassa base ed altri reclami in connesso con il prelievo delle tasse commisurate alla quantità o delle tasse per prestazioni speciali sono da inoltrare al Comune in iscritto e con una rispettiva motivazione.

- 2 Se il prelievo delle tasse avviene mediante l'invio di una fattura, il reclamo va inoltrato entro 30 giorni dal recapito della fattura; negli altri casi esso va inoltrato entro 30 giorni dal pagamento delle tasse.
- 3 Il municipio esamina il reclamo e rilascia in merito una decisione motivata.
- 4 Contro le decisioni del municipio è possibile presentare ricorso scritto e motivato al Tribunale amministrativo dei Grigioni entro 30 giorni dalla notifica.

2. Impianti privati

Impianti privati

Art. 32

- 1 Il finanziamento di posti di raccolta e di impianti privati per i rifiuti spetta ai privati.
- 2 Qualora gli impianti privati servano a più di un immobile, tutti i relativi costi vanno ripartiti dai privati stessi. È riservata all'autorità edilizia la facoltà di ripartire i costi sugli interessati nelle procedure piano di quartiere; tale facoltà è riservata anche in caso di posti di raccolta o impianti di compostaggio privati da allestire, rispettivamente da utilizzare in comune su ordine dell'autorità edilizia.

IV. Disposizioni esecutive e finali

Applicazione

Art. 33

- 1 Spetta al municipio provvedere all'applicazione di questo regolamento, nonché delle prescrizioni federali e cantonali sul trattamento dei rifiuti urbani, nella misura in cui non risulti competente un'altra autorità.
- 2 Il municipio rilascia le necessarie disposizioni esecutive.
- 3 Se necessario, il municipio può far capo a consulenti esperti in materia.

Disposizioni penali

Art. 34

- 1 Le infrazioni contro questo regolamento o contro le disposizioni esecutive e le decisioni rilasciate in base allo stesso, sono punite dal municipio con multe fino a Fr. 5'000.00, a condizione che esse si riferiscano a prescrizioni o disposizioni relative alla raccolta, al deposito, all'utilizzazione o allo smaltimento di rifiuti e non ricadano sotto la legislazione della Confederazione o del Cantone.

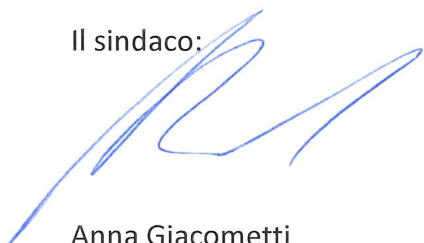
- 2 La competenza di perseguire e giudicare le infrazioni secondo il cpv. 1 spetta al municipio. Esso rileva la fattispecie e la situazione personale delle persone interessate. Ad esse è concessa la facoltà di essere ascoltate prima dell'emanazione della decisione.

Entrata in vigore

Art. 35

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2012 dopo l'approvazione da parte dell'assemblea comunale.
- 2 Le sue prescrizioni sono applicabili a tutte le richieste, a tutti i progetti di costruzione ed a tutte le attività pianificatorie che non sono ancora autorizzate, rispettivamente approvate al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Le tasse sui rifiuti sono prelevate secondo il presente regolamento la prima volta nell'anno 2012.
- 3 Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni degli ex Comuni di Bondo, Castasegna, Soglio, Stampa e Vicosoprano.
- 4 La revisione parziale del regolamento sul trattamento dei rifiuti è stata approvata dall'assemblea comunale del 12 dicembre 2019 ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

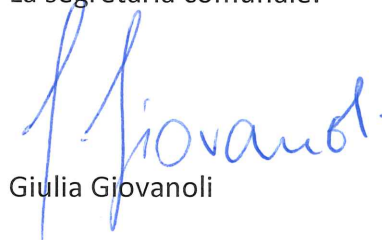
Il sindaco:



Anna Giacometti



La segretaria comunale:



Giulia Giovanoli

In base all'art. 23 e sgg. del presente regolamento sono prelevate le seguenti tasse:

Ammontare delle tasse

1. TASSA BASE

Base di tassazione: unità abitativa e/o azienda

Oggetti di classe 1 (con scarsa produzione di rifiuti)

Fr. 75.00 + IVA

- a) chiese, musei, atelier
- b) corporazioni alpi
- c) aziende con scarsa produzione di rifiuti
- d) cascine sui maggesi e unità abitative non allacciate all'acquedotto comunale (la tassa base di Fr. 75.00 viene applicata solo per proprietari o affittuari che non sono soggetti alla tassa base della classe 2 a)

Oggetti di classe 2 (con media produzione di rifiuti)

Fr. 190.00 + IVA

- a) unità abitative di domiciliati, case e appartamenti di vacanza
(la tassa base di Fr. 190.00 include ulteriori unità abitative e le cascine sui maggesi abitate esclusivamente dai proprietari. In caso di locazione, anche solo parziale, la tassa base è dovuta per ogni unità abitativa; per le cascine sui maggesi date in locazione a non domiciliati, si applica la tassa base della classe 1 d)
- b) aziende agricole (beneficiarie di sussidi)
- c) edifici amministrativi, edifici scolastici
- d) impianti per il tempo libero e lo sport

Oggetti di classe 3 (con grande produzione di rifiuti)

da Fr. 175.00 a Fr. 500.00 + IVA

- a) aziende artigianali
- b) aziende di prestazione di servizi
- c) chioschi
- d) affittacamere, pensioni (solo pernottamento con o senza colazione)
- e) capanne alpine

Le tasse per le singole aziende vengono fissate annualmente dal municipio, tenendo conto della grandezza dell'azienda e della produzione di rifiuti.

Oggetti di classe 4 (con elevata produzione di rifiuti) da Fr. 350.00 a Fr. 2'000.00 + IVA

- a) negozi
- b) alberghi
- c) ostelli per la gioventù, Villa Pia
- d) ristoranti, bar
- e) aziende con negozio
- f) macellerie
- g) campeggi

Le tasse per le singole aziende vengono fissate annualmente dal municipio, tenendo conto della grandezza dell'azienda e della produzione di rifiuti.

Oggetti di classe 5 (casi speciali)

a) Maloja Palace	Fr. 5'500.00 + IVA
b) Aziende presso il Centro PuntoBregaglia	Fr. 2'500.00 + IVA
c) Ospedale e casa di cura della Bregaglia	Fr. 4'000.00 + IVA
d) Aziende presso L. Giuriani & Co.	Fr. 1'600.00 + IVA
e) Aziende presso City Carburoil SA	Fr. 3'000.00 + IVA
f) Semadeni Fabio, alimentari e vini	Fr. 1'950.00 + IVA
g) ewz (uffici e centrali idroelettriche)	Fr. 1'300.00 + IVA
h) economie domestiche integrate nel proprio albergo	Fr. 75.00 + IVA

2. TASSE COMMISURATE ALLA QUANTITÀ

Rifiuti solidi urbani (tariffe Regione Maloja, IVA compresa)

a) per sacco da 17 litri	Fr. 1.20
b) per sacco da 35 litri	Fr. 1.80
c) per sacco da 60 litri	Fr. 2.60
d) per sacco da 110 litri	Fr. 7.20
e) per cassonetto di 800 litri non compressi	Fr. 20.00
f) per cassonetto da 800 litri compressi	Fr. 30.00

Rifiuti di cucina (ristoranti, altri esercizi con cucina)

La raccolta speciale dei rifiuti di cucina viene organizzata dal Comune. I costi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cucina sono compresi nella tassa base.

Approvato dall'assemblea comunale del 26 giugno 2013.